



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Roma 1 dicembre 2015

L'Inps con la circolare n° 194 del 27 novembre scorso **entra nel merito, per la terza volta, sulla disciplina della Naspi, fornendo ulteriori precisazioni:**

- rispetto alla durata dell'indennità ed alle sue modalità di calcolo con particolare riferimento ai lavoratori stagionali c.d. "ricorrenti" e a quelli impiegati nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- relativamente al perfezionamento del requisito delle 30 gg di effettivo lavoro per i lavoratori domestici;
- su ulteriori casistiche di neutralizzazione per determinate tipologie di lavoratori ed integrazioni salariali (C.d.S.)
- sulle modalità di valutazione della contribuzione agricola ed extra agricola ai fini della c.d. "prevalenza";
- sulle misure di "condizionalità" introdotte dal D.lgs. 150/2015, sulle nuove modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità e sulla conservazione dello stato di disoccupazione, come modificate dallo stesso D.lgs. 150/2015.

Durata massima dell'indennità Naspi

Nel merito la circolare ribadisce quanto contenuto nel D.lgs. 148/2015 con il quale si dispone che la durata massima dell'indennità sia fissata a 24 mesi , anche successivamente all'anno 2016. A tale riguardo viene anche sottolineato che l'Istituto provvederà al monitoraggio della spesa anche ai fini di una eventuale rideterminazione dell'intervento.

Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali

Sempre all'interno del D.lgs. 148/2015 e sulla scorta di nostre segnalazioni, è stata inserita una norma transitoria (2015) che definisce delle condizioni di miglior favore per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che, nel quadriennio di osservazione per il calcolo della Naspi, abbiano utilizzato trattamenti per DSO con requisiti ridotti, ovvero Mini Aspi 2012. Per questi lavoratori, nei casi in cui dal calcolo della prestazione non si raggiunga un periodo almeno pari ai 6 mesi, non si applicherà lo scomputo delle settimane di contribuzione che hanno dato luogo a tali tipologie di prestazione. In ogni caso la durata massima dell'indennità Naspi prevista per i lavoratori di questi settori, che in circolare sono indicati in una apposita tabella, non potrà superare i 6 mesi.

Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro (lavoro domestico e altre categorie di lavoratori; lavoro in somministrazione ed intermittente)

Come ricorderete con la circolare 142/2015 l'Inps aveva dato una interpretazione restrittiva per l'individuazione del requisito dei 30 gg di effettivo lavoro necessari per l'accesso alla Naspi in riferimento ai lavoratori domestici.

Dopo numerose sollecitazioni volte a rivedere la modalità adottata, con la presente circolare il sistema di rilevazione dei 30gg di lavoro effettivo nel lavoro domestico è stato "perfezionato". Pur rimanendo invariato il numero di settimane necessario per raggiungere il requisito, l'Inps indica un criterio di calcolo basato sulle ore lavorate nel trimestre solare di riferimento rapportate alle 24 ore necessarie per aver riconosciuta una settimana di contribuzione. Tale modalità di calcolo permette anche con un numero di ore settimanali molto basso di cumulare nel corso dei 12 mesi le cinque settimane necessarie per il riconoscimento del requisito.

La stessa metodologia di calcolo sarà utilizzata in tutti quei casi in cui il flusso Uniemens non renda evidenti i dati inerenti le singole giornate lavorative, come nel caso del lavoro a domicilio e in quelli in cui, a causa di lunghi periodi neutri, non sia comunque rinvenibile il dato per singola giornata.

Per quanto riguarda il lavoro in somministrazione ed il lavoro intermittente, caratterizzati da una alternanza di periodi lavoro e di non lavoro, questi ultimi, ai soli fini del raggiungimento del requisito dei 30gg di effettivo lavoro, saranno considerati neutri.

Infine, solo per il settore della somministrazione, la neutralizzazione ai fini del requisito dei 30gg opererà anche per quei periodi di "disponibilità" previsti dall'art. 25 del CCNL di settore ed attivati, nei confronti di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, in mancanza di occasioni di lavoro.

Contratti di solidarietà

Sempre in materia di neutralizzazione, questa volta anche ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla Naspi, la circolare equipara i periodi di Contratto di Solidarietà a zero ore a quelli già citati nelle precedenti circolari per Cigo, Cigs e Cig in deroga.

Indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga fruite nel quadriennio di osservazione

Con l'obiettivo di sciogliere ogni dubbio interpretativo rispetto allo scomputo dei periodi che hanno già dato diritto a prestazioni di disoccupazione nel quadriennio di osservazione della Naspi, l'Inps chiarisce che i periodi che hanno dato diritto al godimento di prestazioni per indennità di mobilità non saranno detratti e saranno quindi considerati utili per il raggiungimento del requisito contributivo (13 settimane nel quadriennio).

Valutazione della contribuzione agricola ed extra agricola ai fini della verifica della prevalenza per l'accoglimento di una domanda di Naspi

Dopo le numerose segnalazioni nei confronti dell'Inps da parte dell'Ital relative alla reiezione di domande di Naspi in presenza di contribuzione mista agricola ed extra agricola, con questa circolare si introduce un criterio interpretativo della c.d. "prevalenza" che permette di armonizzare la normativa della Naspi a quella della DS agricola che ha come riferimento il solo anno precedente l'evento di disoccupazione.

In questi casi, fermo restando il criterio di equivalenza ai fini del cumulo delle due tipologie di contribuzione, laddove si evidenzino all'interno del quadriennio di osservazione per la Naspi una prevalenza di contribuzione agricola, per determinare l'effettività della "prevalenza" ai fini della prestazione, si prenderà come riferimento l'ultimo anno immediatamente precedente la cessazione del rapporto di lavoro.

Se in quest'ultimo periodo la "prevalenza" sarà di contribuzione extra agricola la domanda di Naspi sarà accoglibile.

Adeguamento del procedimento di calcolo della Naspi

L'Inps entra nuovamente nel merito delle procedure di calcolo, con conseguente scomputo delle settimane di contribuzione che hanno già dato diritto a prestazioni per disoccupazione, ridefinendo parzialmente alcune delle indicazioni contenute nella circolare 142/2015.

A tale proposito giova ricordare che la complessità del calcolo di scomputo deriva dalla diversità delle regole in base alle quali venivano erogate le diverse tipologie di prestazioni di sostegno al reddito rinvenibili nel quadriennio che è alla base del calcolo della Naspi.

Inoltre è lo stesso Istituto che ci segnala come le precisazioni, introdotte con la circolare in esame, siano il frutto degli "esiti restituiti dall'applicazione del procedimento di calcolo adottato".

Le modifiche indicate dalla circolare in esame si riferiscono in particolare al calcolo dello scomputo delle settimane di contribuzione che hanno dato diritto a prestazioni di DSO e Aspi, il cui biennio di maturazione sia a cavallo dell'inizio del quadriennio di osservazione utilizzato per la Naspi.

Viene pertanto parzialmente modificata la procedura indicata dalla circolare 142/2015, al paragrafo 6, che generava effetti differenti nel calcolo, a seconda che i 12 mesi precedenti l'evento di disoccupazione, che aveva dato luogo ad una prestazione di DSO/Aspi, fossero o meno interamente contenuti nel quadriennio di osservazione della Naspi.

In questo caso le nuove indicazioni di calcolo prevedono che venga preso in considerazione, ai fini dello scomputo, il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi e quello risultante dal rapporto tra la durata effettiva della prestazione e la durata teorica [(durata effettiva/durata teorica) X 52] del periodo.

Naturalmente in relazione alla complessità tecnica del calcolo della Naspi ed in particolare di questi periodi a cavallo del quadriennio di osservazione, sarà utile consultare i nostri colleghi dell'Ital per maggiori approfondimenti.

Stato di disoccupazione e presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità (Did)

Riguardo allo stato di disoccupazione ed ai suoi risvolti in materia di indennità di disoccupazione, l'Inps detta alcune indicazioni in materia con l'obiettivo di coordinare le disposizioni contenute nel D.lgs. sulla Naspi e il D.lgs. 150/2015 in materia di politiche attive.

Nel dettaglio si sottolinea come il D.lgs. 150 abbia modificato la definizione di stato di disoccupazione (lavoratori privi di impiego) e che la certificazione dello stato di disoccupato venga realizzata attraverso l'iscrizione al portale nazionale delle politiche attive (ancora da realizzare). Lo stesso decreto legislativo prevede che la presentazione di domande di Naspi e di Dis-Coll siano equiparate alla Did, e pertanto i

moduli telematici predisposti dall'Inps, per tali domande, saranno semplificati eliminando il campo relativo a tale dichiarazione.

Inoltre si riportano una serie di indicazioni di coordinamento con le novità introdotte dal D.lgs. 150/2015 che dovranno comunque attendere una più puntuale disciplina da emanarsi tramite decreto ministeriale.

Vale comunque la pena ricordare che i beneficiari delle prestazioni di Naspi o Dis-Coll saranno destinatari di misure di condizionalità relative alla fruizione della prestazione riportate nel dettaglio della circolare al punto 5.

Tra le norme del D.lgs. 150/2015 che vanno coordinate con le indennità di Naspi e Dis-Coll è utile sottolineare che la circolare mantiene l'impostazione già data in materia di cumulo tra prestazioni per disoccupazione e lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo mantenendo i limiti di reddito già previsti dal D.lgs. 22/2015: 8.000 euro per il lavoro subordinato o parasubordinato e 4.800 euro per il lavoro autonomo.

Infine rimane da segnalare la modifica apportata in materia di incentivi alle imprese che assumono personale in costanza di fruizione della Naspi: in questo caso le novità introdotte riducono dal 50% al 20% la quota dell'indennità non ancora percepita dal lavoratore che va versata all'impresa che assuma il lavoratore. Il rimanente 30% sarà versato dall'Inps all'Agenzia Nazionale per le politiche attive.

Per quanto riguarda la parte della circolare in esame che riguarda la condizionalità e le politiche attive sarà comunque necessario che il Ministero del Lavoro emani alcuni decreti che rendano operative le norme contenute nel D.lgs. 150/2015 comunque citate ed indicate nella circolare stessa.

Il nostro servizio rimane comunque disponibile per ogni chiarimento e confronto su una disciplina le cui difficoltà interpretative ed operative sono testimoniate dalla quantità degli interventi messi in capo dall'Inps stesso.

Un saluto fraterno.

Il Segretario Confederale UIL
(Guglielmo Loy)

